**CONVENZIONE DI PCTO**

**nella modalità di Tirocinio curricolare**

**TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

(ai sensi della DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 e del DDG 7 maggio 2018, n. 6286)

**TRA**

|  |  |
| --- | --- |
| **ISTITUZIONE SCOLASTICA** | |
| *Denominazione* | I.I.S. “VERONA TRENTO” con i suoi ordinamenti di studio di indirizzo tecnologico (I.T.T."Verona Trento") e professionale (I.P.I.A. Majorana") di seguito denominato anche *“soggetto PROMOTORE”* |
| *Sede Legale* | Via Ugo Bassi is. 148 n. 73 - 98123 Messina |
| *C.F.* | 03224560833 |
| *Recapito Tel. / e-mail* | 090.9012763/ meis027008@istruzione.it |
| *Dirigente Scolastica* | Prof.ssa Simonetta Di Prima |
| *Luogo e data di nascita, C.F.* | Messina il 04.01.1963 C.F. DPRSNT63A44F158S |

in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso nonché allo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento.

**E**

|  |  |
| --- | --- |
| **AZIENDA** | |
| *Denominazione* | , di seguito denominata *“soggetto OSPITANTE”* |
| *Sede Legale* |  |
| *C.F. / P.IVA* |  |
| *Recapito Tel. / e-mail* |  |
| *Rapp. Legale* |  |
| *Data, luogo di nascita e C.F.* |  |

**PREMESSO CHE:**

* ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (precedentemente denominati alternanza scuola-lavoro), previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
* ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica come parte integrantedei percorsi di istruzione;
* la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” PCTO;
* durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso D.lgs. 81/2008 impone l’obbligo della sorveglianza sanitaria solo nei casi di reale esposizione al rischio lavorativo definita dal DVR;
* studenti, istituzioni scolastiche ed enti ospitanti sono soggetti, durante i percorsi, all’applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell’Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL]
* l'obbligo della visita prevista per i minorenni non vige per “l’adolescente stagista” e lo “studente minorenne” ad eccezione delle mansioni a rischio [interpello n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 maggio 2013];
* il Decreto-Legge 4/5/2023 n. 48, convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, all’art. 17 sottolinea in particolare che:
  + la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche;
  + le imprese iscritte nel registro nazionale dell’alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’integrazione al documento di valutazione dei rischi o, in alternativa, l’autocertificazione in calce, è fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione.
* per i percorsi IeFP i PCTO sono da intendersi ancora come Alternanza Scuola Lavoro [ASL]: si fa presente che la componente lavorativa è parte preponderante del profilo professionale in esito al percorso e non può prescindere dall’apprendimento in situazione per un pieno sviluppo e padronanza della competenza professionale.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**definizione del tirocinio**

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere, *presso la/le sua/e sede/i operativa/e allievi* di seguito denominati “tirocinanti”, per lo svolgimento di un PCTO volto al perseguimento esclusivo degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale, di cui al successivo art. 2. Gli allievi devono perciò essere coinvolti in attività coerenti con gli obiettivi formativi e le competenze trasversali perseguite, funzionali al profilo di uscita dell’indirizzo frequentato, e mai impegnati a nessun titolo in mansioni a rischio.
2. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
3. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
4. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto formativo individuale.
5. La durata sopra definita potrà essere prorogata previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**ARTICOLO 2**

**progetto formativo individuale**

1. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
2. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del percorso personalizzato sono definiti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dai tutor dei due soggetti, dal tirocinante e dal genitore nel caso di tirocinante minorenne. Il PFI è parte integrante della presente convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa, della valutazione e della certificazione delle competenze acquisite è in capo all’istituzione scolastica.

**ARTICOLO 3**

**le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore (**tutor interno di PCTO**) e dal tutor del soggetto ospitante (**tutor aziendale**), indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor del soggetto promotore collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e dei rapporti con il consiglio di classe.

Nel dettaglio, svolge le seguenti funzioni:

* + - * + elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
        + assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
        + gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
        + monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse, in particolare in materia di salute e sicurezza dello studente e di controllo della loro coerenza con gli obiettivi di apprendimento programmati;
        + valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
        + promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
        + informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
        + assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziando il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

1. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, dell’attuazione del progetto formativo individuale e, della compilazione della documentazione relativa al tirocinio prevista dall’ente promotore (registri, etc.).

Nel dettaglio, svolge le seguenti funzioni:

* collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di PCTO;
* favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
* garantisce l’informazione, la formazione e l’addestramento dello/gli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
* pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
* coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO;
* fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, comunicazione scritta di eventuali inadempienze del tirocinante, relazione finale con valutazione, etc.);

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

1. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
2. controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
3. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
4. elaborazione di un *report* sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
5. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo sarà segnalata dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**ARTICOLO 4**

**diritti e obblighi del tirocinante**

1. Le parti concordano che:
2. ogni tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività del datore di lavoro;
3. ogni tirocinante deve svolgere mansioni coerenti con le competenze da sviluppare indicate nel Progetto formativo individuale, trasversali e specifiche di indirizzo, ed in ogni caso non rientranti in quelle a rischio previste dalla normativa nazionale;
4. ogni tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in applicazione di quanto appreso durante l’attività formativa erogata dal soggetto promotore ai sensi del D.lgs. 81/2008, dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e di eventuali specifici accordi territoriali;
5. ad ogni tirocinante devono essere garantite da parte del Soggetto ospitante condizioni che portino al contenimento del rischio [ad esempio utilizzo ove necessario di DPI, divieti di accesso a luoghi o impianti pericolosi, adozione di misure igieniche quali misure standard per rischio biologico, divieto di assegnazione di lavori notturni …];
6. ogni tirocinante deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
7. Al termine di ogni tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dall’Istituzione scolastica.

**ARTICOLO 5**

**garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Il tirocinante è assicurato:
2. presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per conto dello StatoDPR 1124/65, artt. 127 e 190 integrato da art 18 del decreto lavoro.
3. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, infortuni, assistenza e tutela legale:

* AIG EUROPE S.A. n. 37522 e scadenza 07.09.2024

Per qualsiasi incidente (infortunio o altro) che dovesse occorrere/coinvolgere l’alunno durante il percorso formativo, il soggetto ospitante **dovrà SEGNALARE IMMEDIATAMENTE** al soggetto promotore.

1. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto.

**ARTICOLO 6**

**misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D.lgs. 81/2008
   1. il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
   * tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio/PCTO;
   * informare, formare e addestrare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente come previsti nell’ art. 20 D.lgs. 81/2008;
   1. il soggetto ospitante si impegna a:

* rispettare e far rispettare le norme di sicurezza e di igiene sul lavoro;
* garantire allo studente/agli studenti coinvolti nel percorso, per il tramite del tutor/ preposto della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al contesto specifico e formazione e assistenza integrative rispetto alla formazione già erogata dal soggetto promotore;
* Il Tutor esterno /preposto deve attenersi e attuare nei confronti degli studenti/lavoratori, quanto indicato all’art. 19 del TU 81/2008 e le modifiche apportate dalla L. 215 del 17/12/2021,
* informare tempestivamente il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente;
* individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

1. Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
2. “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.lgs. 81/2008 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
   * + formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore per n. 4 ore*;*
     + formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore per almeno n. 8 ore*;*
     + “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.lgs. 81/2008, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale;
3. “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 81/2008 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse:
   * + - all’organizzazione del SPP aziendale, compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; al rischio intrinseco aziendale.
       - all’ “Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi” con un’apposita sezione dove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i DPI da adottare per gli studenti in PCTO allegata alla presente Convenzione (Art. 17 Legge 3 luglio 2023 del Decreto-Legge 4.5.2023 n. 48, n. 85 di conversione), come indicato in premessa.   
         Se il soggetto ospitante non è obbligato dalla normativa nazionale a redigere un DVR deve in ogni caso compilare un documento sostitutivo che contenga le informazioni richieste dall’art. 784 quater della legge 145/2018 come modificato dal L. 85/2023 da allegare alla presente convenzione.

**ARTICOLO 7**

**durata della convenzione**

1. La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata e dura fino all’espletamento dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale citata in premessa.

***Messina, lì ………….***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il soggetto promotore | Dirigente Scolastica  **Prof.ssa Simonetta Di Prima** |  |
| Il soggetto ospitante | Legale Rappresentante  ------------------------ |  |

Alla Dirigente scolastica dell’IIS “Verona Trento”  
Prof.ssa Simonetta Di Prima  
E p.c. ai referenti PCTO di istituto  
Proff. Busà - Sapienza  
MESSINA

OGGETTO: **Autocertificazione ai sensi del D.L. 4 Maggio 2023, N.48 – ART 17 – COMMA 4, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro** (G.U Serie Generale n. 103 del 04.05.2023)

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………nato/a il …………………….a …………………………

Cod.fiscale …………………………………………………..

In qualità di rappresentante legale dell’azienda …………………………………………………

Con sede in via ………………………………………………N……….. – città………………………………………………………..

p. iva ……………………………………………………..

**DICHIARA:**

* Di aver provveduto a valutare i rischi correlati alla presenza dello/degli studente/i, nel contesto lavorativo di inserimento
* Di aver predisposto tutte le misure specifiche di prevenzione e protezione individuale atte a ridurre al minimo il rischio

**SI IMPEGNA:**

* Ad informare, contestualmente all’organizzazione dei PCTO, il tutor scolastico e lo studente accolto**,** dell’esistenza di eventuali rischi e a fornire indicazioni per un corretto comportamento

**Messina ………………………… IL rappresentante legale**

**Sig. ………………………………………**

**(timbro aziendale)**